



Regione Umbria

Reg. reg. 16 aprile 2008, n. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro).

Publicato nel B.U. Umbria 23 aprile 2008, n. 19.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello statuto regionale.

La Presidente della Giunta regionale

Emana il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità concernenti l'erogazione del contributo di cui all'*articolo 1*, comma 2 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro) utilizzando le risorse finanziarie del Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro istituito dalla stessa L.R. n. 1/2008.

Art. 2
Contributo.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato una sola volta ai soggetti beneficiari secondo l'ordine di cui all'articolo 2, comma 1 della L.R. n. 1/2008 in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

2. L'importo del contributo si compone di due parti:

a) una parte fissa e uguale per tutti i beneficiari per un importo pari a 5.000,00 euro;

b) una parte variabile che tiene conto dei componenti del nucleo familiare del lavoratore deceduto, pari a euro 500,00 per ciascun componente compreso il beneficiario del contributo ⁽²⁾.

3. Se nel nucleo familiare dell'avente diritto al contributo sono presenti soggetti minori e/o soggetti maggiorenni non autosufficienti, l'importo concernente la parte variabile di cui al comma 2, lettera b) è incrementato di euro 1.500,00 per ciascun componente minore e/o maggiorenne non autosufficiente ⁽³⁾.

4. L'importo concernente la parte variabile del contributo di cui al comma 2, lettera b) è ridotto in base al reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo, nelle seguenti percentuali:

a) reddito da euro 25.001,00 a euro 30.000,00: riduzione del dieci per cento;

b) reddito da euro 30.001,00 a euro 35.000,00: riduzione del venti per cento;

c) reddito da euro 35.001,00 a euro 40.000,00: riduzione del trenta per cento;

d) reddito da euro 40.001,00 a euro 55.000,00: riduzione del quaranta per cento;

e) reddito da euro 55.001,00 a euro 70.000,00: riduzione del sessanta per cento;

f) reddito da euro 70.001,00 a euro 100.000,00: riduzione del settanta per cento ⁽⁴⁾.

5. La parte variabile del contributo non spetta quando il reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo è superiore a 100.000,00 euro.

6. L'importo del contributo di cui al comma 2 è rivalutato con cadenza annuale, con atto del Dirigente competente in materia, in base alle variazioni dei prezzi al consumo registrati dall'ISTAT.

7. Il contributo di cui al presente articolo è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, Reg. reg. 23 aprile 2013, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «2. L'importo del contributo si compone di due parti:

a) una parte fissa e uguale per tutti i beneficiari per un importo pari a 7.500,00 euro;

b) una parte variabile che tiene conto dei componenti il nucleo familiare del lavoratore deceduto, così distribuita:

1) un componente euro 3.500,00;

2) due componenti euro 4.400,00;

3) tre componenti euro 5.400,00;

4) più di tre componenti euro 6.400,00.».

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, Reg. reg. 23 aprile 2013, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «3. L'importo concernente la parte variabile del contributo di cui al comma 2, lettera b) è raddoppiato se nel nucleo familiare dell'avente diritto al contributo stesso sono presenti soggetti minori o soggetti maggiorenni non autosufficienti.».

(4) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, Reg. reg. 23 aprile 2013, n. 3*. Il testo originario era così formulato: «4. L'importo concernente la parte variabile del contributo è ridotto in base al reddito lordo complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso, del nucleo familiare al momento dell'erogazione del contributo, nelle seguenti percentuali:

1) reddito da euro 30.001,00 a euro 40.000,00: riduzione del venti per cento;

2) reddito da euro 40.001,00 a euro 50.000,00: riduzione del trenta per cento;

- 3) reddito da euro 50.001,00 a euro 60.000,00: riduzione del cinquanta per cento;
- 4) reddito da euro 60.001,00 a euro 70.000,00: riduzione del sessanta per cento;
- 5) reddito da euro 70.001,00 a euro 100.000,00: riduzione del settanta per cento.».

Art. 3

Modalità per l'erogazione del contributo.

1. Il Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro di cui all'*articolo 3 della* L.R. n. 1/2008 comunica, alla Direzione regionale competente in materia di sanità e servizi sociali, i nominativi delle vittime di incidenti mortali del lavoro e i soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'*art. 2, comma 1 della* L.R. n. 1/2008, previo sommario accertamento, entro dieci giorni dall'avvenuto incidente.
2. La Direzione competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Sono rimesse al Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro di cui all'*articolo 3 della* L.R. n. 1/2008 le soluzioni interpretative relativamente all'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 2 per l'erogazione del contributo, da fornire entro cinque giorni decorrenti dalla data in cui viene avanzata la richiesta da parte della Direzione competente di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La liquidazione del contributo al beneficiario avente diritto, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2 della* L.R. n. 1/2008 avviene entro trenta giorni dalla data dell'incidente del lavoratore.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.